

Publicato il 24/10/2019

N. 12295/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10706/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10706 del 2010, proposto da XXXXX,
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Antonio Stoppani, n. 1;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

XXXXXXXXXXXX, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Consiglio di Amministrazione per gli affari concernenti il
personale dell'amministrazione civile dell'interno presso il Ministero dell'interno

della seduta del 27 luglio 2010 relativo allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Viceprefetto – dec. 1/1/2006, ora per allora, comunicato in data 10 agosto 2010 e ricevuto in copia a seguito di accesso con atto del 21 settembre 2010;

della allegata scheda di scrutinio relativa al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, vice prefetto aggiunto, premette nella ricostruzione in fatto di avere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l'annullamento della delibera del Consiglio di Amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno del 31 maggio 2007, relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 1 gennaio 2006, contestando la mancata ed errata valutazione dei requisiti e dei titoli posseduti, nonché la mancanza della motivazione volta a giustificare le ragioni della mancata considerazione dei numerosi titoli posseduti e presentati dal medesimo.

Esposto nel dettaglio il curriculum personale, connotato da più che positive qualità professionali evidenziate nel corso della carriera, del grado di responsabilità e del livello delle pregresse funzioni e di quelle svolte fino al momento della partecipazione al corso di viceprefetto, evidenzia che lo stesso non era stato

debitamente valutato in sede di scrutinio da parte del Consiglio di Amministrazione a causa di evidente erroneità e illogicità delle operazioni di valutazione comparativa, poste in essere nella seduta del 31 maggio 2007.

Espone che con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2009, veniva accolto in parte per insufficiente motivazione il ricorso Straordinario al Capo dello Stato, precisando che, giusta parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione Prima 27 agosto 2008, come meglio esplicitato nel successivo parere del 4 febbraio 2009, è stato ritenuto testualmente "che non sempre l'amministrazione avrebbe ben rappresentato con congrua motivazione le ragioni che l'avrebbero indotta a non valutare specifici titoli presentati dallo stesso ricorrente"; "In particolare non è stato, tra l'altro, preso in considerazione il periodo svolto dal Dott. XXXXXXXX nella qualità di capo di gabinetto presso la Prefettura UTG, senza esplicitarne la ragioni".

La Commissione per la progressione in carriera, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2009, ha riesaminato in data 27 luglio 2010 gli atti del fascicolo personale del ricorrente e, dopo nuova valutazione, ha ribadito il punteggio di 11,85 relativo alla voce a) Funzioni della categoria A) Posizione; il punteggio di 0,30 alla voce b) Incarichi della categoria A) Posizione, nonché il punteggio di 51,50 alla voce a) categoria B) Prestazione.

Pertanto, con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento scaturito dal riesame condotto dal Consiglio di Amministrazione, ritenendone l'illegittimità per essere stati ribaditi i punteggi precedentemente attribuiti al ricorrente senza provvedere, ancora una volta, ad una esaustiva motivazione relativa alla mancata considerazione di determinati titoli.

Questi i profili di censura dedotti.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/90 e successive modifiche; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e di trasparenza della p.a. costituzionalmente garantiti.

Sarebbe illegittimo il punteggio di 11,85 alla voce a) Funzioni della Categoria A) Posizione, ribadito con il provvedimento di riesame, non essendo stato considerato che, dall'esame dei provvedimenti di attribuzione dei posti di funzione presso la prefettura di Trapani acquisiti agli atti, risultava il conferimento dell'incarico di reggenza, con decreti registrati alla Corte dei conti, dell'Area II "Raccordo con gli enti locali, consultazioni elettorali" a decorrere dal gennaio 2003 fino al settembre 2004 e a decorrere dal 20 febbraio 2004 l'incarico relativo alla semplificazione del procedimento sanzionatorio per una più razionale trattazione degli affari del contenzioso in materia di circolazione stradale. Risultava altresì il conferimento dell'incarico di "vice capo di Gabinetto" dal 1° ottobre 2004, nonché dell'incarico relativo alla reggenza dell'Area II "Raccordo con gli enti locali, consultazioni elettorali" a decorrere dal 1° aprile 2005. E' stata erroneamente affermata l'insussistenza agli atti dei provvedimenti di incarico a favore del ricorrente delle funzioni riguardanti la Polizia Amministrativa relative all'Area I relative agli anni 2003 e 2004, in contrasto con quanto risulta, invece, dalle schede di "valutazione dell'attività svolta" relative agli anni 2003 e 2004. Inoltre, la Commissione ha ancora affermato la "non sussistenza agli atti per l'anno 2005 di provvedimenti di conferimento a favore del Dott. XXXXXXXX relativi alla funzione inerente la gestione del servizio del personale", senza considerare che tali provvedimenti non risultano agli atti poiché tale funzione è stata esercitata dal ricorrente nella qualità di Capo di Gabinetto, rientrando tra le competenze proprie di tale incarico. E' illegittima, per altrettanto, la mancata valutazione della funzione di Capo di Gabinetto, per erroneità della motivazione resa a tal proposito, "le funzioni di Capo di Gabinetto sono state attribuite al Dott. XXXXXXXX solamente

con decreto in data 17 aprile 2007 e, pertanto, non sono oggetto di valutazione in quanto espletate al di fuori del triennio 2003/2005", aggiungendo, sempre erroneamente, che l'attestazione del Prefetto di Trapani da cui risulta l'espletamento di tale funzione, in via di fatto dal 26.08.2004, reca la data dell'8 giugno 2007, successiva a quella del 31 maggio 2007, data nella quale si è svolta la seduta del Consiglio di Amministrazione relativa allo scrutinio per la promozione alla qualifica di viceprefetto con decorrenza

presentazione della domanda di partecipazione al concorso aveva prodotto le lettere di elogio, datate 10 dicembre 2004 (prot. n. 3297/1355/04/Gab.) e 18 febbraio 2005 (prot. n. 1355/1218/05/Gab.), del Prefetto di Trapani, Dott. Giovanni Finazzo, indirizzate al Ministero dell'Interno, nelle quali quest'ultimo attestava espressamente che il Dott. XXXXXXXX aveva svolto le funzioni di Capo di Gabinetto dall'ottobre 2004, seppur in via di mero fatto, poiché in attesa del conferimento di tale incarico ad un funzionario con qualifica di Vice Prefetto.

Anche in sede di riesame dei titoli del ricorrente con riferimento alla Categoria A) Posizione, e alla Categoria B) Prestazione, la Commissione si è limitata a ribadire i punteggi già attribuiti in sede di scrutinio, senza dare una puntuale motivazione. Le motivazioni addotte dalla Commissione, come già stigmatizzato dal Consiglio di Stato con il parere del 4 febbraio 2009, non sarebbero idonee a dare conto dell'iter logico giuridico che ha condotto la stessa a non valutare i predetti titoli, con mancata attribuzione di un punteggio finale, sulla scorta della somma data per ciascuna categoria, pari a 85,20.

Conclude chiedendo, in accoglimento dei rassegnati motivi, l'annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita formalmente l'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa dell'intimato Ministero dell'interno, depositando documenti; in prossimità dell'udienza pubblica ha presentato memoria con cui ha eccepito l'infondatezza

delle censure ex adverso dedotte, confermando la tesi difensiva già svolta in sede di ricorso straordinario.

Non si sono, invece, costituiti in giudizio gli evocati controinteressati.

In vista della discussione della causa nel merito anche il ricorrente ha presentato memoria conclusionale con cui, nel ribadire i già esposti mezzi, ha confermato la perdurante sussistenza dell'interesse, ancorché ormai da anni in quiescenza, potendo discendere dall'accoglimento del ricorso la ricostruzione della carriera dello stesso, anche ai fini pensionistici, con riconoscimento di differenze stipendiali ed arretrati; in subordine, conferma l'interesse al chiesto annullamento degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 34 c.p.a, ai fini della proposizione di successiva azione risarcitoria, finalizzata alla ricostruzione della carriera, anche ai fini pensionistici, e riconoscimento di differenze stipendiali ed arretrati; ha presentato, altresì, memoria di replica alle eccezioni prodotte dall'Amministrazione resistente. Quindi alla pubblica udienza del 4 giugno 2019, la causa è stata trattata per la decisione.

DIRITTO

I. Come esposto in narrativa è oggetto di contestazione la valutazione dei titoli del ricorrente, viceprefetto aggiunto, in occasione dello scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 1° gennaio 2006.

La controversia riguarda, in specie, il provvedimento di riesame adottato, ora per allora, dal Consiglio di Amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base della proposta della Commissione per la progressione in carriera, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2009 che aveva annullato le precedenti operazioni di scrutinio relative al ricorrente, sotto il profilo della rilevata mancata ostensione della motivazione per cui non erano stati valutati specifici titoli

presentati dal ricorrente, tra cui, in particolare, la ragione della mancata valutazione del periodo svolto dal ricorrente nella qualità di capo di gabinetto presso la Prefettura UTG.

II. Giova una preliminare breve ricostruzione della normativa che regola il procedimento culminato con il provvedimento impugnato, recata con il decreto legislativo n. 139 del 2000, intitolato “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266”.

La normativa in esame dispone, in particolare, l'unitarietà della carriera prefettizia (art. 1), l'articolazione della carriera de qua in tre diverse qualifiche (prefetto, vice prefetto e viceprefetto aggiunto) a cui corrisponde l'esercizio di differenti funzioni, espressamente indicate nella tabella B; il passaggio tra le su indicate qualifiche è qualificato espressamente in termini di promozione, (art. 7, comma 4, e art. 8, comma 4) e, dunque, di sviluppo di carriera.

Il procedimento è descritto dal comma 2 dell'art. 7, ove si stabilisce che il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, determina con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle schede di valutazione di cui al successivo articolo 16 ed alle categorie dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettività nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Si precisa, poi, che, nella determinazione dei criteri, il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.

II.1 Come si trae dal decreto in rassegna, il passaggio dalla qualifica di vice prefetto aggiunto a quella di vice prefetto avviene mediante una “valutazione comparativa”, utile per l'ammissione ad un corso di formazione con un esame finale, e la redazione di una graduatoria.

Va precisato, in proposito, che, ancorché si tratti di procedura para concorsuale, e pur avendo provveduto il ricorrente a notificare il ricorso ad alcuni dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria stilata all'esito della valutazione, non occorre disporre ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che a suo tempo sono stati ammessi al corso di formazione per l'accesso alla superiore qualifica, in quanto l'interesse fatto valere dal ricorrente, medio tempore collocato in quiescenza, è ormai circoscritto alla sola ricostruzione della carriera dal punto di vista puramente economico, anche ai fini pensionistici, senza che, dunque, l'accoglimento delle doglianze avanzate possa pregiudicare le altre posizioni favorevoli, ormai da tempo acquisite da parte dei soggetti che al momento della proposizione del ricorso rivestivano la qualità di controinteressati, siccome utilmente collocati in graduatoria.

II.2 Tanto chiarito in via pregiudiziale, con riferimento allo scrutinio oggetto di contestazione rilevano i criteri determinati dal consiglio di amministrazione pro tempore in data 27 settembre 2006.

Si evidenziano, per quanto di interesse nella presente controversia, la categoria A): POSIZIONE (fino a punti 20), lettera a) funzioni: (fino a punti 12), e lettera b) incarichi: (punti da 0 a 5) e la categoria B): PRESTAZIONE (punti da 0 a 60).

Con riferimento alla lettera a) funzioni, si è stabilito di tenere conto delle funzioni svolte dal dirigente negli ultimi tre anni antecedenti la data della promozione. Sono state, poi, specificate le funzioni prese in considerazione, quali quelle proprie della qualifica ricoperta, quelle eventualmente espletate a titolo di reggenza, sia orizzontale che verticale, avendo riguardo al livello di responsabilità assunto, alla

complessità delle funzioni espletate anche in relazione ad esigenze contingenti. Sulla base degli stessi parametri sono altresì valutate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 139/2000, le funzioni svolte in posizione di fuori ruolo o di comando, gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, nonché gli incarichi di direttore generale negli enti locali. Sulla base degli stessi parametri sono, infine, valutati gli incarichi svolti presso gli Organismi Comunitari e sedi internazionali.

Quanto, invece, alla lettera b) incarichi, si è stabilito di valutare gli incarichi espletati nel corso degli ultimi tre anni antecedenti la data di decorrenza della promozione, una volta conclusi, in relazione al grado di responsabilità ed alla loro durata, sulla base degli atti da far pervenire alla Commissione per la progressione in carriera entro il termine fissato per l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. Gli incarichi che non possiedono le caratteristiche indicate dal decreto ministeriale 19 settembre 2006 o sono stati svolti nel periodo precedente al predetto triennio nonché quelli non conclusi nel periodo di tempo preso in considerazione sono comunque valutati nella categoria C) Potenziale.

Infine, per la categoria B) PRESTAZIONE, è precisato che sono valutate le prestazioni svolte dai dirigenti, in relazione al grado di efficienza e efficacia dimostrata nell'espletamento dell'attività e nel perseguimento degli obiettivi prefissati, quali risultano dalla documentazione complessivamente contenuta nel fascicolo personale dell'interessato, nonché dalla scheda di valutazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.139/2000. A tali fini, sono prese in considerazione le predette schede di valutazione relative all'ultimo triennio escluso l'anno immediatamente precedente la decorrenza delle promozioni e i punteggi complessivi attribuiti alle predette schede valutative dal Consiglio di Amministrazione su proposta della commissione per la progressione in carriera.

L'attribuzione del punteggio, per ciascun anno, è stabilita secondo la graduazione che segue:

-da punti 96 a 100: 19,50 punti;

-da punti 91 a 95: 18,50 punti;

-da punti 86 a 90: 18,00 punti;

-da punti 81 a 85: 17,50 punti;

-da punti 60 a 80: 15,50 punti;

-inferiori a punti 60: 9 punti.

III. Sulla scorta delle coordinate di cui sopra si è dato conto e con riferimento alle specifiche censure dedotte dal ricorrente per ciascuna delle tre voci in esame, il ricorso si presenta fondato.

Ed invero, si deve dare atto che l'Amministrazione resistente, in sede di riesame, ha confermato i punteggi assegnati originariamente al ricorrente nelle tre voci di interesse, motivando in modo ampio le ragioni per cui ha ritenuto di non discostarsi dalla precedente valutazione, in ossequio al principio espresso nel decreto di accoglimento del ricorso straordinario.

Peraltro, proprio dalla esplicitazione delle ragioni che hanno indotto ad attribuire al ricorrente i punteggi contestati emergono i profili di erroneità e difetto di istruttoria dedotti.

III.1 Con riferimento alla categoria A): POSIZIONE, lettera a) funzioni, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il punteggio di 11,85, relativo ai posti di funzione pacificamente ricoperti dal ricorrente per ciascun anno preso in considerazione, omettendo, però, di valutare anche le funzioni riguardanti la Polizia Amministrativa di Area I, in quanto per gli anni 2003 e 2004 non risulterebbero i relativi provvedimenti di conferimento, e quelle di Capo di gabinetto, in quanto attribuite solo con decreto del 17 aprile 2007, al di fuori del triennio 2003/2005, oggetto di considerazione.

L'esito di tale valutazione non può essere condiviso.

I criteri sopra riportati prevedono espressamente che per tale voce si tiene conto delle funzioni svolte dal dirigente negli ultimi tre anni antecedenti la data della promozione, dovendosi considerare sia quelle proprie della qualifica ricoperta che quelle espletate a titolo di reggenza.

Dalle schede di valutazione dell'attività svolta dal ricorrente, rispettivamente, nel 2003 e nel 2004, risulta che il medesimo era il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa e Servizio Cooperative e che ha svolto, inoltre, diverse altre funzioni, tra cui la reggenza dell'Area II, mentre, in sede di scrutinio, la prima funzione non è stata considerata affatto. Ne deriva la lacunosità dell'attività dell'Amministrazione per tale voce nella parte in cui è omessa la valutazione di una funzione di cui non può dubitarsi lo svolgimento effettivo in quanto oggetto di specifico giudizio da parte del valutatore pro tempore, e di cui, pertanto, si è inspiegabilmente lamentata la mancanza di atto formale di assegnazione per i fini in parola.

Peraltro, anche a voler concedere che non esistesse un atto formale di conferimento, ciò che rileva ai fini in parola, al contrario di quanto afferma l'Amministrazione resistente, è lo svolgimento in concreto delle funzioni di cui si sia stata data comunque prova documentale, non essendo previsto che debbano essere prese in considerazione solo quelle conferite con "formale" provvedimento, espressione questa che non si rinviene scorrendo i criteri da osservare per lo scrutinio in controversia.

Peraltro, che non possa essere rilevante solo il mero dato formale è coerente con il meccanismo previsto per lo sviluppo di carriera del personale prefettizio, dovendosi senz'altro ritenere apprezzabile in sede di progressione la consolidata professionalità per come acquisita e dimostrata "sul campo".

Le medesime considerazioni devono essere spese con riferimento alle funzioni di Capo di Gabinetto non considerate per la mancanza di formale provvedimento di conferimento intervenuto solo nel 2007, al di fuori del periodo valutabile.

Peraltro, posto che la stessa Amministrazione non contesta che tali funzioni siano state svolte in via di fatto dal ricorrente dall'agosto del 2004, è illegittimo il mancato apprezzamento di tale funzione e delle connesse attività inerenti l'incarico, nonostante siano state svolte nell'arco temporale ricadente nel triennio oggetto di valutazione.

III.2 Quanto, poi, alla medesima categoria A, lettera b), l'Amministrazione conferma il punteggio di 0,30, motivando che sono stati presi in considerazione solo gli incarichi assegnati al ricorrente nel triennio 2003/2005, oggetto di scrutinio.

Il ricorrente, in proposito, lamenta la mancata considerazione dei seguenti incarichi:

- l'incarico di Presidente della Commissione Provinciale dei locali di pubblico spettacolo dal 2001 al 2007;
- l'incarico di capo di gabinetto dal 26.08.2004;
- Commissario ad acta per effetto del Decreto Prefettizio del 18 febbraio 2002;
- Commissario ad acta per effetto del Decreto Prefettizio del 7 marzo 2006;
- l'incarico di Presidente Commissione di collaudo del Comune di Favignana, per effetto di Decreto del Ministero dell'interno del 25.08.04;
- l'incarico Presidente di Commissione di collaudo riguardante il rinnovo inventariale dei beni mobili dello Stato con Decreto del 1.12.2005;
- Presidente Comitato Operativo di viabilità con decreto del 20.10.2005;
- Presidente Commissione collaudo Comune di Marettimo con Decreto del 30.11.2004;

- Componente di Staff — Struttura di Missione trentaduesima Coppa America — con Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile del 26.11.2004;
- Presidente Commissione elettorale circondariale di Trapani con Decreto del 14.11.2003;
- Coordinatore Commissione Vigilanza sul centro di permanenza temporanea ed assistenza "SerrainoVolpitta";
- Presidente Commissione di Collaudo per la verifica intermedia e finale progetto sperimentazione CIE; - Componente Commissione di sorveglianza archivi prefettura di Trapani con decreto del 14.11.2003;
- Componente di commissione di sorveglianza e di scarto atti archivio di Trapani con decreto del 10.10.2005;
- Incarichi di docenza espletati nel triennio.

La scarsa descrizione nella scheda di valutazione per tale voce, riferita genericamente a “2003/04/05 partecipazione a varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro”, e l’altrettanto laconica motivazione resa in sede di assegnazione del relativo punteggio, non consente al Collegio di discernere quali, tra gli incarichi indicati dal ricorrente, siano stati considerati e quali no. Deve pure essere rilevato che il ricorrente non ha riportato alcun punteggio alla voce categoria c) POTENZIALE, nonostante i criteri di cui sopra prevedono che gli incarichi che non possiedono le caratteristiche indicate dal decreto ministeriale 19 settembre 2006 o che sono stati svolti nel periodo precedente al predetto triennio nonché quelli non conclusi nel periodo di tempo preso in considerazione sono comunque valutati in tale categoria.

Pertanto, anche la valutazione relativa a tale voce risulta lacunosa e affetta da difetto di istruttoria da cui ne consegue l’illegittimità.

III.3 Infine, con riferimento alla categoria B) PRESTAZIONE, l'Amministrazione motiva il punteggio di 51,50 quale sommatoria dei punteggi attribuibili in relazione alle votazioni riportate nelle schede di valutazione per gli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente, di 80, 85 e 91.

L'erroneità di tale valutazione è palese solo che si considerino i massimi punteggi riportati dal ricorrente per come evincibili dalle schede di valutazione per gli anni in questione, rispettivamente, di 115, 100 e 100, cui, pertanto, avrebbe dovuto essere assegnato il massimo punteggio complessivo previsto di 58,50, come risultante dalla graduazione riportata nei criteri di valutazione.

IV. In conclusione il ricorso, rivelatosi fondato, deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti di rivalutazione dello scrutinio del ricorrente, ferma la successiva attività del competente Organo scrutatore che procederà ad attribuire i punteggi in relazione alle voci sopra indicate sulla base dei principi appena enunciati.

Quanto alla domanda di ricostruzione di carriera, ora per allora, formulata anche ai fini pensionistici, con riconoscimento di differenze stipendiali ed arretrati, stante lo stato di quiescenza in cui è ormai collocato il ricorrente, ritiene il Collegio che questa non abbia attuale consistenza, potendosi accedere a tale richiesta solo ove dalla riedizione del potere risultasse che il medesimo si sarebbe collocato in posizione utile per ottenere l'invocata promozione, circostanza questa di cui, allo stato, non sussiste assoluta evidenza.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l'effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati, nei sensi e limiti esplicitati in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Donatella Scala

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO